



# R.C. insegnanti e personale scolastico

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**  
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

# **R.C. INSEGNANTE E PERSONALE SCOLASTICO**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Modello RCG55021 – Ed. 01/2019**



GLOSSARIO	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INSEGNANTE E DEL PERSONALE SCOLASTICO	Pag.	6

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

### **PARTI**

Il Contraente e la Società.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **SCOPERTO**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **SOCIETÀ**

Italiana Assicurazioni S.p.A.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

### ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).**

### ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).** I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

**Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

**L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).**

**La Società ha per altro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

**In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).**

### ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.** In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

**ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.**

**ART. 10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INSEGNANTE E DEL PERSONALE SCOLASTICO

### ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**L'assicurazione comprende inoltre i cosiddetti danni "puramente pecuniari" intendendosi per tali quelli non derivanti da morte e lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.**

Qualora l'Assicurato svolga la sua attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico, la Società si obbliga inoltre a tenerlo indenne delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato e dell'Ente pubblico.

Gli allievi sono considerati terzi.

### ART. 13 - RISCHI COMPRESI

La garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per sinistri verificatisi durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, le gite scolastiche, le lezioni private, le visite a musei e le altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo attinenti alle materie per l'insegnamento delle quali è prestata l'assicurazione.

Qualora la garanzia venga prestata per l'insegnamento di educazione fisica, l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi in palestra, nei campi sportivi ed all'aperto, anche quando l'Assicurato svolga l'attività presso Istituti privati, centri di ginnastica anche correttiva e colonie.

È compresa l'attività extrascolastica svolta dall'Assicurato quale preparatore-allenatore non professionista di discipline sportive, **con l'esclusione di: atletica pesante, alpinismo, sci-alpinismo, attività subacquee ed aerea.**

### ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE

**L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.**

### ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

**Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.**

### ART. 16 - RISCHI ESCLUSI

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- da furto;**
- provocati dall'uso o dalla circolazione o dalla navigazione di veicoli, aeromobili o natanti;**



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- d) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- e) conseguenti ad inquinamento in genere, comunque cagionato;**
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.**

## **ART.17 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI MASSIMALI E DEL PREMIO (INDICIZZAZIONE)**

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T. Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
- 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
- 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui s'è verificato il sinistro,

si conviene che:

- a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

**Nonostante quanto premesso in nessun caso la Società potrà essere chiamata a pagare per ogni sinistro un importo superiore a € 2.600.000.**

## **ART. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

**La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.**



BENVENUTI IN ITALIANA

**800-101313**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. RCG55021



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.